

## **ATTIVITA' NEGOZIALE – ADEMPIMENTI INIZIALI**

NORMATIVA. D.L. 16 luglio 2020, n.76 conv. dalla L. 11 settembre 2020, n.120 (Decreto semplificazioni). D.L. 17 marzo 2020, n.18 conv. dalla L. 24 aprile 2020, n.27 (Cura Italia). D.L. 19 maggio 2020, n.34, conv. dalla L. 17 luglio 2020, n.77 (Rilancio Italia). Art.21, c. 4 del D.L. 28 ottobre 2020, n.137 conv. con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n.176 (Decreto ristori). D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto sostegni). Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018; Codice dei contratti D. lgs n° 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche; Linee guide ANAC: n° 4 del 1° marzo 2018. Direttive comunitarie n. 23 e n. 24 del 2014. D.I. 44/2001; R.D. 2440/1923 e R.D. 827/1924 (contratti pubblici attivi, produttivi di un'entrata per la P.A. - legge di contabilità di Stato). Le disposizioni riguardanti i contratti relativi a lavori, forniture e servizi contenuti nel D.I. 44/2001 si applicano per la parte non in contrasto con il D. Lgs. 50/2016; L. 241/1990.

La Direzione Generale Risorse Umane e Finanziarie del MIUR ha predisposto e diffuso:

- 5 moduli formativi per la conoscenza del nuovo regolamento di contabilità:
  - o Miur\_loCONTO – Introduzione al percorso formativo
  - o Miur\_loCONTO – Modulo1 Bilancio programmazione
  - o Miur\_loCONTO – Modulo2 Attività negoziali
  - o Miur\_loCONTO – Modulo3 Gestioni economiche separate
  - o Miur\_loCONTO – Modulo4 Revisori dei conti;
- un modulo formativo illustrativo della nota del 5 gennaio 2019 - La semplificazione amministrativo-contabile nel nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;
- con la nota del 30 novembre 2011, la modulistica per l'affidamento del servizio di cassa con procedura aperta e procedura negoziata (vedere commento circolare 5 gennaio);
- il Quaderno n. 1 - Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 0/52016) (VEDI FILE);
- l'Appendice al Quaderno n.1 contenente una Tabella riepilogativa delle cause ostative e relativa documentazione di accertamento e quattro Tabelle per la procedura di verifica dell'anomalia, un regolamento per la nomina delle commissioni di gara, un format di accettazione dell'incarico nella commissione, 12 format di determine (di costituzione della commissione giudicatrice, di acquisto in caso di affidamento diretto, di indizione, di aggiudicazione);
- un Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni delle Istituzioni scolastiche;
- in nuovo Piano dei Conti con la riconduzione al Piano dei Conti Integrato
- gli Schemi di Bilancio e il Piano delle Destinazioni;

Strumenti utili per lo studio del regolamento di contabilità:

- il regolamento di contabilità navigabile
- il regolamento di contabilità indicizzato per competenze
- le delibere del Consiglio di istituto che il regolamento di contabilità richiede di adottare
- il rapporto fra la contabilità dello stato e la contabilità nelle scuole: una lezione

- gli esempi di regolamenti e delibere
- delibera CdI Costituzione fondo economale
- delibera CdI Determinazione criteri e limiti per lo svolgimento da parte del DS dell'attività negoziale
- delibera CdI per l'individuazione esperti per particolari attività ed insegnamenti
- Regolamento gestione fondo economale
- Regolamento acquisti D.I. 129 2018
- Albo fornitori allegato 1 categorie merceologiche
- Regolamento incarichi esperti DI 129 2018
- Regolamento Inventari

Il testo normativo di riferimento in materia è stato per lungo tempo rappresentato dal D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Il D. Lgs. 50/2016, n. 50, contiene il Nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 19 aprile 2016. Il nuovo sistema normativo poggia, dunque, su due pilastri:

il Codice dei contratti pubblici, di cui al detto D. Lgs. 50/2016;

gli atti esecutivi, ovvero le Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.).

Numerose norme codicistiche sono state modificate con il D. Lgs. 19-4-2017, n. 56, cd. correttivo al Codice.

Due importanti rinvii in materia di contratti pubblici. Per quanto non espressamente previsto nel Codice, si applicano le disposizioni di cui alla L. 241/1990, legge sul procedimento amministrativo, per ciò che attiene le procedure di affidamento e le altre attività amministrative; i principi fissati nel codice civile si applicano alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione.

MODIFICHE AL D. LGS. 50/2016: attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" aggiornato alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 e al D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1; aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120.

MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA ANAC. Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, conv. con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

RESPONSABILITA' DI DS e DSGA. Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 (entrambi); Codice dei contratti D.lgs n° 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche (solo DS); Linee guide ANAC: n° 4 del 1° marzo 2018 (solo DS).

L'attività negoziale della scuola - nota MIUR del 5 gennaio 2019

Il comma 2 (art.45) elenca attività negoziali che, sebbene di competenza del DS, devono essere esercitate nel rispetto della regolamentazione contenuta in una

delibera del CI, che ne sancisce criteri e limiti. Con riferimento al comma 2, è rimessa al CI della singola istituzione scolastica la scelta di adottare più delibere distinte o un'unica delibera che congiuntamente regolamenti tutti i profili di cui al comma 2, o ancora di modificare/integrare regolamenti già esistenti.

Il comma 3 dell'articolo 45 prevede che, "Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del CI. In tali casi, il DS non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal CI".

Alla luce di tale previsione, l'attività negoziale del DS necessita di una previa delibera del CI che, nei casi di cui al comma 1, dovrà riguardare la singola operazione, mentre, nei casi di cui al comma 2, potrà avere natura regolatoria e carattere generale.

Nelle more dell'adozione delle nuove delibere di cui al comma 2 dell'articolo 45, continueranno a trovare applicazione, in via transitoria, i provvedimenti regolatori del CI adottati sotto la vigenza del D.I. 44/2001. In mancanza di delibere regolatorie del CI o, per il regime transitorio, di delibere adottate sotto la vigenza del D.I. 44/2001, le attività di cui al comma 2 potranno essere realizzate dal DS a condizione che siano autorizzate o ratificate dal CI.

Tra le fattispecie elencate al comma 2 dell'articolo 45 del regolamento, si segnala quella di cui alla lett. a), che prevede l'adozione di una delibera di autoregolamentazione da parte del CI per gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro (IVA esclusa); in particolare, tale delibera dovrà essere adottata per regolamentare gli affidamenti diretti, aventi importo inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa).

Ne segue che il nuovo regolamento, prendendo in considerazione il peculiare contesto di riferimento delle istituzioni scolastiche, ha fissato a 10.000 euro, anziché a 2.000 euro come precedentemente previsto dal D.I. 44/2001, la soglia entro la quale il DS può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia, senza necessità di un intervento preventivo del CI, nel rispetto ovviamente delle disposizioni normative vigenti.

Anche per le istituzioni scolastiche resta ferma la possibilità di effettuare affidamenti diretti al di sopra di 10.000 euro sino alla più elevata soglia di 40.000 euro, individuata dalla normativa primaria attualmente vigente. Tale facoltà tuttavia può essere esercitata soltanto sulla base di una preventiva delibera del CI che deve definire i criteri ed i limiti delle procedure di acquisto di beni e servizi mediante affidamento diretto secondo quanto di seguito viene chiarito.

Si ravvisa, inoltre, l'opportunità, in ottemperanza rispetto alle buone prassi indicate dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4 (punto 5.1.1), che le deliberazioni di cui all'articolo 45, comma 2, lett. a) del regolamento dettino un'autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, non limitandosi, pertanto, ai soli affidamenti diretti, ma inserendo previsioni anche in merito alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (esperibili per importi inferiori a euro 144.000,00, IVA esclusa).

Con riferimento agli acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa), al fine di semplificare le attività di acquisto, le istituzioni scolastiche potranno dunque ricorrere a procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a) del

D. Lgs. 50/2016, salva la necessità per il DS di rispettare le prescrizioni della delibera del CI nel caso in cui l'importo superi i 10.000,00 euro (IVA esclusa).

Sul punto occorre premettere che, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, seconda parte, del D. Lgs. n. 50/2016, il provvedimento a contrarre relativo ad affidamenti diretti deve inter alia riportare, oltre all'indicazione dell'oggetto dell'affidamento, dell'importo, e dell'affidatario prescelto, anche la specificazione delle ragioni della scelta dell'affidatario.

Le ragioni relative alla scelta dell'affidatario potrebbero esemplificativamente sostanziarsi in considerazioni circa la rispondenza tecnica ed economica di quanto offerto dall'affidatario rispetto all'interesse pubblico che l'istituzione intende soddisfare, circa la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché circa il rispetto del principio di rotazione. A tal fine, le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, contengono specifiche previsioni in merito alle modalità di comparazione tra Operatori del mercato.

Con riferimento agli affidamenti diretti, le Linee Guida n. 4 prevedono che "[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all'applicazione del principio di rotazione" (punto 4.3.1).

Specifiche previsioni in merito alle indagini di mercato nelle procedure negoziate senza bando sono poi contenute nel paragrafo 5.1 delle Linee Guida in parola, alle quali si rinvia.

Giova ricordare che le Linee Guida n. 4, pur avendo natura di atto amministrativo generale non vincolante, potranno essere derogate dalle stazioni appaltanti solo nel caso in cui le stesse adottino "[...] un atto, preferibilmente a carattere generale, che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, di ogni eventuale scelta amministrativa che disattenda i citati indirizzi, ma pur sempre rispettosa delle disposizioni del Codice e dei principi generali sull'esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche traibili dall'ordinamento eurounitario e da quello nazionale" (Parere Consiglio di Stato n. 361 del 12 febbraio 2018).

I criteri e i limiti di cui alla delibera del CI di cui all'articolo 45, comma 2, lett. a) dovranno dunque essere definiti nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e dovranno altresì tenere in considerazione le previsioni contenute nelle succitate Linee Guida A.N.AC. n. 4, con particolare riferimento ai paragrafi 3, 4 (per gli affidamenti diretti), 5 (per le procedure negoziate di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016) e 6 (per le procedure negoziate di cui all'articolo 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016).

In tal senso, le deliberazioni di cui all'articolo 45, comma 2, lett. a) potranno inter alia definire:

le modalità con le quali, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui al punto 3.1 delle Linee Guida n. 4, l'istituzione scolastica procederà ad analizzare le soluzioni offerte dal mercato per soddisfare i propri fabbisogni e:

- (i) negli affidamenti diretti, ad individuare l'operatore affidatario, anche eventualmente distinguendo a seconda dei differenti importi e/o categorie merceologiche (punti 4.1.1 e 4.3.1 delle Linee Guida n. 4);
- (ii) nelle procedure negoziate senza bando, ad individuare gli operatori da invitare a presentare offerta (paragrafo 5.1 e punto 6.1 delle Linee Guida n. 4);

le misure mediante le quali l'istituzione scolastica garantirà il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, in ottemperanza a quanto previsto dai punti 3.6 e 3.7 delle Linee Guida n. 4;

con riferimento alle verifiche campionarie in merito al possesso dei requisiti di capacità generale previste per gli affidamenti fino a 5.000,00 euro, IVA esclusa (punto 4.2.2 delle Linee Guida n. 4) e di importo superiore a 5.000,00 euro, IVA esclusa e non superiore a 20.000,00, IVA esclusa (punto 4.2.3 delle Linee Guida n. 4), la quota significativa minima di controlli a campione, da effettuarsi in ciascun anno solare da parte dell'istituzione scolastica, le modalità di individuazione del campione da verificare e di svolgimento controllo medesimo.

Alla luce di quanto sopra esposto si ravvisa l'opportunità di evidenziare che laddove il CI intenda elevare la soglia degli affidamenti diretti al di sopra dell'importo di 10.000 euro (sino al limite massimo di 40.000 euro) dovrà avere cura, nel fissare specifici criteri e limiti delle procedure di acquisto di beni e servizi, di fornire una congrua e ragionevole motivazione alla base di tale scelta. Ciò potrà avvenire anzitutto partendo da un'analisi del fabbisogno specifico dell'istituzione scolastica. Un regolamento o una delibera del Consiglio? Le scuole hanno adottato entrambe le modalità.

Criterio di scelta dell'offerta - Art.95 del Codice degli Appalti

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 ((, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) ));
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo ((pari o superiore a 40.000 euro));

.....

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

.....

- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Il Regolamento di contabilità e le recenti modifiche al dlgs.50/2016

La legge n.55/2019, di conversione del D.L. 18/04/2019 n. 32 (cosiddetto "sblocaccantieri"), è stata pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019 ed ha introdotto alcune modifiche al Codice degli Appalti. Per la scuola è al momento opportuno continuare a seguire le indicazioni della Nota illustrativa del MIUR considerata la ridotta incidenza per la scuola delle modifiche.

Significative sono le seguenti modifiche:

Fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a titolo sperimentale, la norma del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 contenuta nell'art. 77, comma 3, quarto periodo, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78.

Modalità di affidamento dei lavori "sottosoglia" per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, è previsto l'affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi ove esistenti per i lavori, e, per i servizi e forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Il criterio del "minor prezzo" diventa alternativa sempre percorribile in luogo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione dei contratti "sottosoglia".

COMPETENZE DEL CI NELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE (ART. 45 DEL D.I. N° 129/2018).

1. Il CI delibera in ordine:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
- e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del CI deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;

l) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

2. Al CI spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del DS, delle seguenti attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.

3. Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del CI. In tali casi, il DS non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal CI.

NOTA MIUR 28.01.2019, PROT. N. 1711. Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) - Quaderno n. 1 e Appendice. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (DGRUF) intende supportare le Istituzioni scolastiche al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di acquisti, caratterizzata da una notevole complessità e da stringenti obblighi di centralizzazione. Al riguardo, sono state redatte apposite Linee Guida, ovvero Istruzioni operative che contengono raccomandazioni di comportamento, elaborate con lo scopo di supportare ed orientare le Istituzioni scolastiche nell'ideazione strategica, nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Tali Istruzioni sono state predisposte in conformità rispetto alle previsioni del D.I. 129/2018, avente ad oggetto il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (a seguire anche "Regolamento") e sono adottate ai sensi dell'art. 43, comma 7 del suddetto Regolamento. In coerenza con questo presupposto, a

corredo delle Linee Guida, viene altresì messa a disposizione la seguente documentazione (contenuta nel documento denominato "Appendice"):

- Allegato 1: Tabella riepilogativa delle cause ostative e relativa documentazione di accertamento;
- Allegato 2: Tabelle per la procedura di verifica dell'anomalia;
- Allegato 3: Format di "Regolamento per la nomina delle commissioni di gara, ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- Allegato 4: Format di "Determina di nomina della Commissione giudicatrice";
- Allegato 5: Format di "Dichiarazione di accettazione dell'incarico e contestuale dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione (resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000)";
- Allegato 6: Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)";
- Allegato 7: Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)";
- Allegato 8: Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di preventivi";
- Allegato 9: Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante pubblicazione di avviso";
- Allegato 10: Format di "Determina per l'indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)";
- Allegato 11: Format di "Determina di aggiudicazione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)";
- Allegato 12: Format di "Determina per l'indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, con previo preavviso";
- Allegato 13: Format di "Determina per l'indizione di procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, senza preavviso";
- Allegato 14: Format di "Determina di aggiudicazione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016";
- Allegato 15: Format di "Determina per l'indizione di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016";
- Allegato 16: Format di "Determina di aggiudicazione di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016".

Gli Allegati 1 e 2 contengono, rispettivamente, una tabella riepilogativa delle cause ostative e relativa documentazione di accertamento ed una tabella per la procedura di verifica dell'anomalia. I rimanenti Allegati (dal 3 al 16) costituiscono format di provvedimenti che dovranno essere utilizzati dalle istituzioni scolastiche a seconda della procedura di gara (affidamento diretto, procedura negoziata, procedura aperta) e dello strumento utilizzato (es. MEPA). Questi ultimi Allegati dovranno essere

modificati/integrati dalle singole istituzioni scolastiche sulla base delle caratteristiche peculiari della scuola e della tipologia di affidamento. Le Linee Guida saranno aggiornate in funzione di eventuali sopravvenienze normative in materia di contratti pubblici, al fine di garantirne l'allineamento con la normativa vigente. Inoltre, si rende noto che le Linee Guida costituiscono una prima pubblicazione (Quaderno n. 1), alla quale ne seguiranno in futuro ulteriori su altre tematiche di particolare interesse per le Istituzioni scolastiche.

Le Linee Guida e l'Appendice sono disponibili:

- sul sito istituzionale del MIUR, al seguente link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/pubblicazioni>;

- sull'Help Desk Amministrativo Contabile, nella sezione "Attività negoziali".

In caso di quesiti è possibile richiedere assistenza scrivendo all'Help Desk Amministrativo Contabile, accedendo al seguente link: <https://miurjb14.pubblica.istruzione.it/hdac/indexcontesti>.

LE ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. Ai CI spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del DS, delle seguenti attività negoziali:

- Contratti di sponsorizzazione
- Utilizzazione dei locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi
- Convenzioni relative a prestazioni del personale della Scuola e degli alunni per conto terzi
- Alienazione di beni o servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi
- Acquisto ed alienazione di titoli di Stato
- Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e di insegnamenti extracurricolari
- Partecipazione a progetti internazionali.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP). Art. 31 - D. Lgs. 50/2016. (Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni). Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile unico del procedimento (RUP).

Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Nelle scuole, il RUP "predestinato" è il DSGA (spesso è lo stesso DS):

- il suo profilo contrattuale è coerente con tale attività (istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili)
- il D.I. 129/2018, prevede che svolga la funzione Istruttoria relativa all'attività negoziale
- prevede addirittura che il DSGA può essere delegato dal DS a svolgere un'intera attività negoziale ( dall'avvio all'aggiudicazione)

Il DS è tenuto a svolgere in proprio tale funzione solo in caso di appalto di lavori perché in tale evenienza il RUP - se non ha qualifica dirigenziale - deve necessariamente essere dotato di laurea tecnica (ingegneria o architettura).

NOMINA OBBLIGATORIA DEL RASA, RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (VEDI ANCHE IN CONTENZIOSO E REATI – FILE CORRUZIONE PREVENZIONE E NOMINA RASA – PROCEDURA).

Il Rasa è tenuto alla compilazione e all'aggiornamento dei dati dell'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA).

ADEMPIMENTI INIZIALI (DA RIPETERE OGNI ANNO). Comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle istituzioni scolastiche della Regione, il nominativo del soggetto individuato quale RASA. Entro il 31 ottobre 2019, tramite l'apposito form di Requs, al link: <https://www.requs.it/eventi/256/>.

L'elenco dei nominativi RASA, aggiornato annualmente, deve essere inserito nel PTPCT.

**CODICE UNICO DI PROGETTO (CPU).** Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento fondamentale per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, "pura" o "assistita", o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private.

I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere in:

Lavori pubblici (come individuati dalla legge 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni),

Incentivi a favore di attività produttive,

Contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive,

Acquisto o realizzazione di servizi (ad esempio corsi di formazione e progetti di ricerca),

Acquisto di beni finalizzato allo sviluppo,

Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia.

In particolare, la richiesta del CUP è obbligatoria per gli interventi rientranti nel Quadro Strategico Nazionale (QSN), nella programmazione dei Fondi Europei, quali ad esempio Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF) 2014-2020 e nel Fondo di Sviluppo e Coesione.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari.

Come stabilito dalla delibera CIPE 24/2004, il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde (atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di pagamento, ecc.). In particolare, il CUP deve essere inserito:

Nelle proposte e nelle istruttorie dei progetti d'investimento pubblico, che sono sottoposte all'esame del CIPE, e nei correlati documenti di monitoraggio;

Nelle richieste di finanziamento, nei provvedimenti di concessione e nei contratti di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, del fabbisogno;

Nei bandi di gara relativi a progetti d'investimento pubblico, nelle relative graduatorie e nei documenti conseguenti;

Nei documenti contabili, cartacei e informatici, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti, ivi compresi quelli relativi a SIOPE;

Nelle banche dati dei vari sistemi informativi, a qualsiasi titolo collegati ai suddetti progetti.

In alcuni casi particolari si parla di CUP provvisorio, cumulativo e master.

#### Il CUP provvisorio

Il CUP si può richiedere anche per progetti d'investimento pubblico di cui non si conoscono ancora gli importi di costo e finanziamento e le caratteristiche della copertura finanziaria. In tal caso, il soggetto responsabile ha facoltà di registrare il corredo informativo del progetto limitatamente alle informazioni in suo possesso, ottenendo il cosiddetto CUP provvisorio, che deve essere successivamente completato con l'inserimento delle informazioni di tipo economico finanziario. La stringa alfanumerica del CUP completo differisce da quella del CUP provvisorio solo per l'ultimo carattere, che nel CUP provvisorio è sempre 0 (mentre in quelli completi non lo è mai).

#### CUP cumulativo

Codice che può essere richiesto per un insieme di progetti d'investimento pubblico rientranti nella natura "concessione di aiuti a soggetti (diversi da unità produttive)", per i quali non sia previsto il ricorso a finanziamenti comunitari, che facciano capo ad un unico insieme di interventi – definito con un unico, specifico atto amministrativo – e che riguardino un solo settore economico beneficiario.

Il CUP cumulativo non può comunque essere utilizzato in tutti i casi in cui i sistemi di monitoraggio "Monit web" della Ragioneria Generale dello Stato e "Sistema Gestione Progetti" del Ministero dello sviluppo economico richiedano che ciascun singolo intervento sia monitorato a livello di singolo destinatario.

Non è necessario ricorrere a CUP cumulativi nel caso di progetti costituiti da interventi multipli, i quali siano compresi in un'unica decisione: ad esempio, più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali o di adeguamento degli impianti delle scuole della provincia, per i quali va richiesto comunque un unico codice secondo le consuete procedure.

#### CUP master

Quando l'oggetto di un progetto per il quale si sta richiedendo il CUP è già presente nella banca dati del Sistema (se, ad esempio, nel caso di lavori pubblici, questo progetto interessa la medesima infrastruttura di un progetto già registrato; o, nel caso di incentivi ad unità produttive, il medesimo stabilimento industriale; o, nel caso della ricerca, presenta il medesimo obiettivo), nel corredo informativo si fa riferimento al codice già attribuito al primo dei progetti con il medesimo oggetto, che viene definito "CUP master". Il CUP master consente di individuare la presenza di collegamenti fra diversi progetti d'investimento pubblico:

Fra interventi che avvengono in tempi diversi (ad es. la costruzione di una seconda ala di un ospedale, edizioni successive di un medesimo corso di formazione);

Fra interventi anche contemporanei, ma articolati sul territorio e collegati ciascuno ad un suo quadro economico di riferimento e ad una specifica decisione del soggetto responsabile (ad es. la realizzazione di una strada in più lotti funzionali o la realizzazione del parcheggio per un ospedale).

I nuovi obblighi di trasparenza

L'art. 41 del D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale – il legislatore ha introdotto due novità per le P.A., al fine di:

Rafforzare i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Garantire la trasparenza dell'azione amministrativa;

Attuare i principi di interoperabilità e unicità dell'invio dei dati;

Semplificare le modalità di utilizzo del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

In questo caso il cd. Decreto Semplificazioni agisce e aggiorna sempre l'articolo 11 – Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP) – della legge 16.01.2003, n. 3, che concerne disposizioni ordinamentali in materia di P.A.

L'art. 11, co. 2-quater stabilisce che i soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico devono dare notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali (Amministrazione Trasparente) dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

L'art. 11, co. 2 dispone, invece, che gli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, siano nulli in assenza del codice CUP.

**PRINCIPI GENERALI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI (art. 36 comma 1):**

- economicità
- efficacia
- rotazione
- conflitto di interessi potenziale

**PRINCIPIO DI EFFICACIA**

- a) Idoneità dell'atto e dell'azione a raggiungere lo scopo (idoneità dell'affidamento diretto per raggiungere lo scopo. No artificiosi frazionamenti).
- b) Rapporto con la programmazione (la prestazione deve essere in linea con la programmazione. No tanti contratti per piccoli affidamenti).
- c) Divieto di artificioso frazionamento

**PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ** (controllo della Corte dei conti. Ok affidamenti diretti, ma il prezzo è congruo?). Motivazione su congruità del prezzo (indagine di mercato) mediante (nella determina inserire la dicitura "il prezzo per 10 PC per ogni PC di 1000 euro è un prezzo congruo: ancorare il prezzo ad un fattore esterno. Ho chiesto preventivi ..."):

- a) richiesta di preventivi (acquisiti informalmente, via PEC o attraverso altri strumenti)
- b) consultazione cataloghi (prezzi standard: vedi anche sito ANAC)
- c) ricerche in rete (motore di ricerca e cercare contratti stipulati da altre scuole, caratteristiche e prezzi simili)

**PRINCIPIO DI ROTAZIONE** (normativa UE, serve ad evitare che una PA possa favorire un operatore e ad evitare delle rendite di posizione: stima, amicizia ecc.).

Se affidamento diretto, senza gara, è un principio che devo assolutamente applicare, fino a quando in astratto sono terminati i possibili operatori. Sul Mepa posso mettere un filtro territoriale, per avere imprese vicine. Motivare il perché se sempre lo stesso operatore (assenza di alternative).

Se è una gara ad inviti come una procedura negoziata, vi è una competizione. La rotazione è stringente, ma in modo minore. Una volta che un operatore è stato invitato (indipendentemente dal fatto che abbia vinto), deve saltare almeno un invito. La rotazione non si applica quando la gara è aperta e la partecipazione è senza filtri (e ampia pubblicità: avviso pubblico), quindi possono partecipare tutti i possibili operatori. In ogni caso se l'affidamento lo vince un operatore diverso dal precedente, non si può impugnare. Se lo vince il precedente operatore, rischio di impugnazione.

Dal principio della rotazione si può derogare quando il bene non è reperibile in altro modo oppure quando l'urgenza va a discapito dell'erogazione del servizio.

Solo se non vi sono alternative, deroga alla rotazione e motivazione (servizio di tesoreria: un'unica banca in un paese, senza ufficio postale).

Anche in questo periodo di emergenza, il principio della rotazione è stato confermato.

a) Motivazione in caso di deroga (es.: assenza di alternative o ridotto numero di operatori – procedure senza filtri)

b) Rotazione degli inviti (saltare almeno un invito)

ANAC N. 4 - PAR. 3.7. In caso di deroga al principio di rotazione, nell'affidamento diretto tale onere motivazionale è più stringente e richiede che il RUP, nella Determina a contrarre, dettagli in maniera più circostanziata le ragioni del riaffido allo stesso operatore economico, esplicitando nel dettaglio la presenza delle condizioni di cui alle citate Linee guida, pena la caducazione degli atti compiuti e conseguente annullamento del provvedimento di affidamento diretto.

CONFLITTO DI INTERESSI (anche potenziale - art 42 c.d.c. - art. 6 bis l. n. 241/90 e normativa comunitaria). Evitare che l'affidamento sia inficiato da un conflitto di interessi. Divieto di fare affidamenti in caso di conflitti di interessi. Conflitto di interessi: no prestazioni o atti. Se il destinatario parentela o affinità entro il quarto grado (tutti i soggetti interessati escludendo il capostipite – no fra cugini).

Conflitto di interessi potenziale: situazione (ANAC 2019) che potrebbe diventare un conflitto di interessi (il fidanzato di mia sorella). Soggetti che fanno sempre le vacanze insieme, o che fanno parte dello stesso organo direttivo.

a) Casi previsti dall'art. 7 del codice di comportamento (dpr n. 62/2013)

b) Conflitto potenziale (de praeterito, cioè che deriva dal passato: compagni di scuola, e de futuro: fidanzato della sorella)

Tali principi sono rigorosi per l'affidamento diretto.

Per le procedure aperte meno. Se vince il fidanzato di mia sorella, va bene lo stesso.

Art. 421 (Conflitto di interesse), D. Lgs. 50/2016. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti, delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una

minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione (quelle previste dall'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

#### PROCEDURE NEGOZIALI

- Aperte (già asta pubblica)
- Ristrette (già licitazione privata)
- Negoziata (già trattativa privata)
- Dialogo competitivo
- Sistema dinamico di acquisizione

AFFIDAMENTI DIRETTI (ART. 45 C. 2 D. LGS. 129/2018 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'). Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del DS, delle seguenti attività negoziali:

- affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000 euro.

Con delibera del CI affidamenti diretti fino a 40.000: nel periodo di emergenza sanitaria, la soglia è stata elevata a 75.000.

Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018). Per gli affidamenti inferiori a 5 mila euro (solo per beni e servizi, IVA esclusa – Prima la soglia era di 1.000 euro), è possibile evitare di ricorrere a MEPA e Consip. Motivando adeguatamente, è possibile anche derogare al principio di rotazione (Nota ANAC. N.4 – Consiglio di Stato: parere 1312/2019).

CONSIP E MEPA (VEDI FILE SUCCESSIVI). Occorre fare una distinzione tra:

- Convenzioni quadro (CONSIP)
- Mercato elettronico della PA (MEPA)

In CONSIP (sito acquisti in rete della PA) la gara è già stata fatta.

I vantaggi del MEPA per le amministrazioni sono:

- risparmio di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sottosoglia
- trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto
- ampliamento del ventaglio di scelta con la possibilità di confrontare un'ampia e profonda gamma di prodotti disponibili da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale

DIFFERENZE TRA TD E OdA (VEDI FILE SUCCESSIVI)

TD

- si invita «di norma» un unico fornitore;
- si stabiliscono prima le caratteristiche del bene/servizio;
- è possibile negoziare le condizioni tecniche e contrattuali della prestazione in modo da soddisfare al meglio le esigenze dell'Amministrazione.

OdA

- si accetta la tipologia del bene/servizio e le condizioni messe a carrello dal fornitore

QUESTIONARIO DELL'UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO. QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE E RILEVAZIONE DELLO STATO DELLE PUBBLICAZIONI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - COMPILABILE FINO AL 30 OTTOBRE 2021.

Codice meccanografico scuola (Il dato non sarà reso pubblico):

Responsabile delle pubblicazioni (DSGA, DS, Docente, AA, esterno ...):

La sezione "Amministrazione Trasparente" è presente in maniera ben visibile nella home page del sito dell'Istituzione scolastica?

La suddetta sezione è alimentata manualmente o con applicativo di segreteria digitale?

I documenti pubblicati riportano i seguenti elementi?

Numero e data di protocollo:

Data di pubblicazione o aggiornamento:

Quali di queste sezioni risultano compilate in modo completo alla data del monitoraggio:

- Organizzazione - Articolazione uffici
- Organizzazione - Telefono e Posta elettronica
- Pagamenti dell'amministrazione - Iban e pagamenti telematici
- Pagamenti dell'amministrazione - Indicatore di tempestività dei pagamenti
- Personale - Contrattazione integrativa
- Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
- Personale - Personale non a tempo indeterminato
- Bilanci - Bilancio preventivo e consuntivo
- Bandi di gara e contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici distintamente per ogni procedura
- Bandi di gara e contratti - Bandi di gara e contratto
- Bandi di gara e contratti - Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

La scuola ha provveduto a pubblicare, nella apposita sezione, i moduli per l'accesso civico semplice e generalizzato?

Nel corso del triennio precedente (2018-2020) la scuola ha ricevuto richiesta di accesso civico "semplice"?

Nel corso del triennio precedente (2018-2020) la scuola ha ricevuto richieste di accesso civico "generalizzato"?

Le richieste ricevute sono state accettate ed evase nei termini o se rigettate, è stata fornita adeguata motivazione?

Nella specifica sezione è pubblicato il registro degli accessi o la dichiarazione di assenza di richieste?

La scuola nel corso del 2020 ha organizzato "la giornata della trasparenza"?

E' coincisa con gli Open day?

Quali argomenti sono stati trattati? Seleziona una voce

Attualmente il Rasa è stato individuato nella figura del: Seleziona una voce

Il Rasa si è attivato per l'abilitazione del profilo utente presso il portale ANAC?

La scuola ha pubblicato il file xml nella specifica sezione di AT (Amministrazione trasparente) entro il 31 gennaio 2021?

Alla data del presente monitoraggio quale è stato l'esito di controllo da parte di ANAC?

La scuola per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ha previsto appositi patti d'integrità?

Nei bandi o lettere di invito, è inserita la clausola di salvaguardia per l'esclusione dalla gara in caso di violazione delle clausole del Patto di integrità?

Il patto di integrità è stato pubblicato in AT:

La scuola ha pubblicato nella specifica sezione di AT la tabella relativa alle informazioni dei singoli procedimenti amministrativi?

La scuola garantisce il principio di rotazione nella formazione di commissioni per la scelta del contraente per lavori, forniture, concessioni, sovvenzioni, ecc.?

La scuola fa sottoscrivere ad ogni componente la certificazione di assenza di condanne penali?

La scuola fa sottoscrivere la dichiarazione di certificazione relativa a motivi di inconferibilità e/o incompatibilità dell'incarico da svolgere?

Il DS ha individuato misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi per le pubblicazioni?

In Amministrazione Trasparente sono presenti filtri o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche?

Privacy:

Invio Modulo

ATTIVITA' NEGOZIALE – ADEMPIMENTI INIZIALI - CODICE DEGLI APPALTI DOPO IL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI BIS", ATTIVITÀ NEGOZIALI E AFFIDAMENTO DIRETTO. Come detto, il Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 50 del 2016) si applica anche alle attività negoziali delle istituzioni per l'acquisizione di beni, servizi e forniture, ed in particolare in merito alle recenti modifiche normative intervenute.

Le nuove soglie dell'affidamento diretto. L'art. 51 del D. L. 77 del 31 maggio 2021 c.d. "Semplificazioni bis", convertito in L. n. 108 del 29 luglio 2021, ha disposto la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere con l'affidamento diretto fino a:

- 150.000 per i lavori;
- 139.000 per le forniture e i servizi.

Si permette dunque alle stazioni appaltanti di procedere direttamente con una procedura agile, l'affidamento diretto ad un operatore economico, senza che sia più necessaria la previa consultazione di un numero minimo di preventivi.

Il principio di rotazione. Fatto salvo quanto detto sopra, non è prevista nessuna semplificazione e deroga in merito al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, che pertanto rimane in vigore. Le stazioni appaltanti dunque non dovranno ripetere l'affidamento diretto in favore dell'operatore uscente per la stessa categoria merceologica o per lo stesso settore, salvo che:

- si tratti di affidamenti di importo inferiore ai 5.000 euro, per i quali è possibile derogare al principio di rotazione con motivazione adeguata;
- si motivi adeguatamente la deroga, utilizzando ad esempio criteri di elevata professionalità, qualità del servizio, difficoltà a reperire valide

soluzioni alternative sul mercato, situazioni fattuali contingenti che possano giustificare la deroga.

La semplificazione dell'affidamento diretto. La procedura di affidamento diretto dell'appalto, disciplinata dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", è stata semplificata dal D.L. 77 del 31 maggio 2021 c.d. "Semplificazioni bis", poi convertito in legge con la L. n.108 del 29 luglio 2021.

La nuova normativa tende a ridurre l'aggravio delle procedure amministrative di acquisizione, mediante importanti processi di semplificazione. Nell'ambito delle acquisizioni sotto soglia comunitaria, la procedura è dunque esperibile mediante la pubblicazione da parte della stazione appaltante di una determina a contrarre semplificata che contenga solo gli elementi essenziali:

- oggetto dell'affidamento
- motivazioni giuridiche e di fatto sottese alla scelta dell'operatore
- importo dell'affidamento
- operatore economico affidatario
- possesso dei requisiti generali (art. 80) e tecnico-professionali (art. 83) previsti dalla normativa.

Non sono richiesti ulteriori passaggi procedurali né ulteriori contratti con l'operatore per formalizzare l'acquisizione. Né sono richieste comparazioni tra preventivi, indagini di mercato o predisposizioni di criteri di valutazione dei preventivi.

La modifica delle soglie comunitarie. Si ricorda la recente modifica delle soglie comunitarie per l'acquisizione di beni, servizi e forniture, inizialmente fissate con la Direttiva comunitaria 2014/24/UE e adesso disciplinate dal Regolamento europeo 2021/1952, che riguarda anche le istituzioni. Dal primo gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 le soglie comunitarie saranno le seguenti:

- Soglia comunitaria per gli appalti di lavori: € 5.382.000;
- Soglia comunitaria per appalti di forniture: € 140.000;

La procedura negoziata. In merito alla procedura negoziata senza bando, prevista dall'art. 63 del Codice dei contratti pubblici, il decreto "Semplificazioni bis" ha previsto ulteriori elementi di novità. La procedura in esame è utilizzabile per appalti di importo pari o superiore a:

- 139.000 euro per forniture e servizi;
- 150.000 euro per i lavori.

Fino alle soglie comunitarie, di recente modifica, per come indicate nel paragrafo precedente. Nello specifico, fermo restando il rispetto del principio di rotazione, la normativa prevede la consultazione di almeno 5 operatori economici (che diventano 10 per gli appalti aventi ad oggetto lavori per importi pari o superiori al milione di euro e fino alla soglia comunitaria).

La procedura può essere sviluppata secondo i seguenti passaggi:

- Pubblicazione della determina a contrarre e della manifestazione di interesse, per non meno di 15 giorni;
- Partecipazione e manifestazione di interesse degli operatori;
- Comparazione dei preventivi;
- Aggiudicazione
- Modello di determina semplificata.

SCUOLA E DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS: DAL CONSIP AI CRITERI CONSIGLIO ISTITUTO, DAI REVISORI DEI CONTI ALL'EDILIZIA. Esaminiamo

alcune recenti modifiche normative intervenute con il D. L. 77 del 31 maggio 2021 c.d. “Semplificazioni bis”, poi convertito in legge con la L. n.108 del 29 luglio 2021, dedicate espressamente alle istituzioni scolastiche, al fine di ridurre l’aggravio delle procedure amministrative di acquisizione di beni servizi e forniture, mediante importanti processi di semplificazione.

Il decreto “semplificazioni bis”77/2021, detta una disciplina in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e fornisce le prime misure di snellimento delle procedure. In particolare l’art. 51 dedica importanti novità al codice dei contratti pubblici, normativa che trova applicazione per le istituzioni scolastiche.

L’art. 55 prevede appositamente misure di semplificazione in materia di istruzione, al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e garantirne l’organicità.

Deroga alle Convenzioni CONSIP. L’art. 55 permette alle istituzioni di derogare all’utilizzo delle Convenzioni e degli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP, ove questo serva a snellire la procedura di acquisizione di forniture e lavori o ad ottenere prestazioni di maggior qualità o comunque in tutti quei casi in cui non sia possibile farvi ricorso. Si ricorda in questo caso che le scuole sono obbligate all’utilizzo degli strumenti CONSIP dall’art. 1 c. 449 e 450 della L. n. 296 del 27 dicembre 2006. Le piattaforme fornite da CONSIP per le PA sono le seguenti:

- Convenzioni CONSIP
- Accordi quadro
- MEPA
- Sistema dinamico di acquisizione

Deroga ai criteri del Consiglio d’istituto. La seconda novità introdotta è la facoltà riconosciuta ai DS di poter procedere all’utilizzo della procedura di affidamento diretto, disciplinata dall’art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, per come modificato dall’art. 51 presente decreto, derogando ai limiti previsti in favore del CI. Infatti, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D. L. 28 agosto 2018, n. 129: “Al CI spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del DS, delle seguenti attività negoziali:

- affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro”.

La norma prevede dunque un limite al potere di esercizio delle attività negoziali del DS, per cui per gli affidamenti di importo superiore ai 10.000 euro è necessario rispettare criteri e limiti prefissati dal CI. La novità introdotta dal decreto Semplificazioni bis permette dunque al DS, nell’ambito delle procedure di attuazione del PNRR, di poter bypassare eventuali criteri e limiti fissati dal CI, potendo procedere in autonomia con l’affidamento diretto fino alle seguenti soglie:

- 150.000 euro per i lavori;
- 139.000 euro per le forniture e i servizi.

I revisori dei conti. L’art. 55 prevede infine una modifica normativa in merito alle attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di monitoraggio di spesa poste in essere dai revisori dei conti delle istituzioni, in merito alle procedure finanziate con il PNRR. Sarà presto disponibile una piattaforma digitale dedicata ai revisori, alla quale sarà possibile accedere anche tramite SPID, per il cui tramite

sarà possibile monitorare le attività oggetto del loro controllo, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Lavori di cablaggio e di edilizia. Infine l'ultimo comma dell'art. 55 prevede una ulteriore norma di semplificazione dedicata agli interventi sugli edifici scolastici, di proprietà degli enti locali (Comuni e Province). Prevede infatti che le istituzioni beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi possano procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale, previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici. Non sarà dunque necessario attendere l'autorizzazione dell'ente locale.